



# ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

## TARIFE E ONORARI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE

### DOCUMENTO DI INDIRIZZO

La materia degli onorari professionali per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche è stata recentemente oggetto di “liberalizzazione” ad opera del cosiddetto “Decreto Bersani”.

Infatti in precedenza, in forza della Legge 21/02/1963 n. 244 e del DPR 17/02/1992, era previsto in via normativa, un tariffario minimo per le prestazioni di cui trattasi, cui i medici e gli odontoiatri erano tenuti ad attenersi, non potendo praticare tariffe a valori inferiori a quelli previsti dalle citate norme.

L’art. 2 del Decreto Legge 04/07/2006 n. 223, convertito con modificazioni nella Legge 04/08/2006 n. 248 ha però abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali, l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime.

Di conseguenza, è abrogata la Legge n. 244 del 1963 e non sono più in vigore i minimi tariffari fissati con il DPR 17/02/1992.

Prendendo atto del mutamento del quadro normativo di riferimento, il Codice Deontologico, nella sua ultima revisione del 2006, all’art. 54 detta alcuni importanti principi in tema di onorari professionali.

In primo luogo, viene stabilito il principio primario e fondamentale dell’intesa diretta fra medico e paziente, nel senso che viene fortemente privilegiato il rapporto fiduciario anche dal punto di vista della fissazione dell’onorario, a corollario di un corretto e trasparente rapporto fra il professionista e il cittadino.

Inoltre viene stabilito che l’onorario deve essere decoroso, nel senso che deve essere commisurato alla difficoltà, alla complessità e alla qualità della prestazione, tenuto conto delle competenze professionali e dei mezzi impiegati allo scopo.

Infine viene previsto l’obbligo da parte del professionista di far conoscere preventivamente il suo onorario all’assistito. Questo principio rappresenta il completamento del primo enunciato, in quanto l’intesa diretta fra medico e paziente circa l’onorario non può che discendere da una programmazione del piano terapeutico, valutato anche sotto l’aspetto economico.

In buona sostanza, quindi, l’art. 54 del Codice Deontologico impone al professionista di tenere un comportamento chiaro e trasparente fin dall’inizio con l’assistito, per quanto riguarda gli aspetti economici della prestazione, che ben si accorda con la liberalizzazione tariffaria imposta dalla legge n. 248/2006.

In questo quadro normativo profondamente mutato pare dunque necessario ridelineare le caratteristiche e soprattutto gli strumenti da utilizzare per il rilascio del **parere di congruità** a favore di un medico richiedente.

E’ opinione di quest’Ordine che, in assenza di leggi limitanti o impositive, il corrispettivo economico per una prestazione professionale non può che essere giuridicamente congruente.

Non può essere misconosciuto, tuttavia, che “congruità della prestazione” viene spesso associato a “corretto ed equo compenso per la prestazione”, generando a cascata conseguenze giuridiche di non

lieve entità, dal procedimento ingiuntivo di riscossione sino a veri e propri contenziosi in cui materia del contendere non è la correttezza della prestazione ma il suo costo.

Va inoltre ulteriormente sottolineato, come già detto, che il Codice Deontologico pone vincoli ad una totale deregulation, rimarcando sull'eticità di un onorario, frutto di un, almeno teorico, preventivo accordo tra le parti.

Su questa valenza deontologica l'Ordine non può che prendere posizione, dovendo tutelare da un lato la dignità della prestazione e del sanitario che la effettua e dall'altro, e soprattutto, il diritto ad una scelta realmente consapevole ed informata da parte del cittadino – utente, parte comunque debole del rapporto professionale, scelta che non può ovviamente prescindere dalla conoscenza o dalla presunzione di conoscenza del corrispondente corrispettivo economico della prestazione professionale a cui lo stesso si sottoporrà.

### **P.Q.M.**

L' OMCeO PG, a fronte di specifica richiesta da parte di un suo iscritto, fornirà parere favorevole di congruità dell'onorario richiesto per le prestazioni professionali da lui o lei eseguite:

- a) nel caso di preventivo accordo tra le parti o nel caso in cui sia dimostrabile che il cittadino - utente fosse comunque a conoscenza degli onorari delle prestazioni per cui è sottoposto a cura;
- b) nel caso di assenza di accordo tra le parti, qualora l'onorario richiesto non ecceda una cifra ritenuta ragionevole, e ciò tenendo conto, tra gli altri, della natura e complessità della prestazione e dalle peculiarità dell'operatore, ritenendo che tali importi potessero essere anche latamente note al cittadino che si sottopone alle ascritte prestazioni;
- c) nel caso di assenza di accordi tra le parti e presenza di significativi scostamenti dalle qualificazioni di cui sopra, qualora il richiedente fornisca motivata e circostanziata documentazione che giustifichi e l'essenza di tale differenza e l'assenza di preventive intese in merito;

**in ogni caso rimane insindacabile facoltà dell'Ordine richiedere ulteriore documentazione o motivazioni a sostegno di una richiesta di parere di congruità ovvero ometterne la concessione qualora ritenga insufficiente o inaugurata la documentazione prodotta o le motivazioni addotte.**